

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis**  
**n. 1-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE STEFANO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL SENATORE **ALTERO MATTEOLI** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO *PRO TEMPORE* E DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI *PRO TEMPORE*, NONCHÉ DEI SIGNORI **PIERGIORGIO BAITA, NICOLÒ BUSON, ERASMO CINQUE, WILLIAM AMBROGIO COLOMBELLI E GIOVANNI MAZZACURATI**

*ciascuno in parte qua per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio)*

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Venezia il 3 ottobre 2014**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 7 ottobre 2014**

---

**Comunicata alla Presidenza il 10 febbraio 2015**

ONOREVOLI SENATORI. - Il 2 ottobre 2014 il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Venezia ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore* e delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*, nonché dei signori Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati, ciascuno *in parte qua* per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989, il 3 ottobre 2014 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato (cui è pervenuta il successivo 7 ottobre 2014), che l'ha deferita alla Giunta l'8 ottobre 2014 ed annunciata in Aula in pari data.

La Giunta ha espletato la propria istruttoria sul documento in questione nelle sedute del 22 ottobre, 12 novembre, 3 e 10 dicembre 2014 e 7 gennaio 2015, provvedendo anche ad audire il senatore Matteoli nel corso della seduta del 12 novembre 2014.

Si fa infine presente che il senatore Matteoli e il dottor Cinque hanno depositato agli atti della Giunta memorie scritte, rispettivamente in data 29 ottobre e 31 ottobre 2014.

\* \* \*

La vicenda in questione vede indagate, insieme all'ex ministro Altero Matteoli, le seguenti persone: Baita Piergiorgio, quale presidente del C.d.A. dell'Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. e componente del Consiglio Direttivo del Consorzio Venezia Nuova; Buson Nicolò, già dipendente dell'Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A.; Cinque Erasmo, quale socio e amministratore di fatto della società SO.CO.STRA.MO. s.r.l.; Colombelli William Ambrogio; Mazzacurati Giovanni, quale Presidente del Consorzio Venezia Nuova.

Secondo il Collegio per i reati ministeriali di Venezia l'ex ministro Matteoli, in concorso con altre persone - al fine di far assegnare e gestire al Consorzio Venezia Nuova quale concessionario unico delle opere di salvaguardia di Venezia e alle imprese consorziate i finanziamenti relativi alle opere di bonifica dei siti industriali di Marghera, in violazione della normativa sulle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle relative direttive europee, nonché al fine di garantire a Giovanni Mazzacurati, con la nomina in data 1° ottobre 2008 di Patrizio Cuccioletta, l'individuazione di un Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia "compiacente" completamente "a disposizione" del Consorzio Venezia Nuova - avrebbe richiesto ed ottenuto da Mazzacurati che le opere di bonifica dell'area di Porto Marghera venissero *sub* affidate alla SO.CO.STRA.MO s.r.l.; quest'ultima, dopo essersi associata in A.T.I. ed aver quindi

costituito con l'Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. le Società Consortili Talea, Alfa e Talea2, avrebbe partecipato in misura minimale all'esecuzione delle opere, svolte in via pressoché esclusiva dall'Impresa Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., ottenendo tuttavia, oltre che la ripartizione in ragione di una percentuale fissa, al netto delle imposte, del margine complessivo della commessa, anche un maggior valore derivante dalla cessione alla Mantovani S.p.A. delle quote di partecipazione della SO.CO.STRA.MO. s.r.l. al Consorzio Fagos e alle sopra indicate Società Consortili.

In tal modo, secondo la ricostruzione operata dal Tribunale dei Ministri di Venezia, l'ex ministro Matteoli avrebbe ricevuto denaro contante direttamente da Mazzacurati e Baita nell'importo di 400 mila euro e di 150 mila euro consegnati per il tramite di William Ambrogio Colombelli e di Nicolò Buson. Ciò sarebbe avvenuto in Venezia dal 2001 sino al 2012.

In ordine alla competenza territoriale, il Tribunale dei Ministri di Venezia osserva che il momento consumativo del reato di cui all'imputazione deve considerarsi l'affidamento dei lavori alla società SO.CO.STRA.MO., avvenuto per effetto della sottoscrizione in Venezia, tra il 30 giugno 2003 (OP 273) e il 2 maggio 2011 (OP 521), di appositi "atti di impegno".

Il procedimento prende avvio dalle indagini svolte dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Venezia nei confronti, tra gli altri, dei dirigenti apicali del Consorzio Venezia

Nuova e dei soggetti referenti delle principali imprese ad esso consorziate e trae origine dagli sviluppi investigativi di diversi procedimenti penali; nel corso di tali indagini venivano eseguite, in data 28 febbraio 2013 e 12 luglio 2013, diverse ordinanze di custodia cautelare ed attività di perquisizione e sequestro. All'esito degli interrogatori disposti dai pubblici ministeri titolari delle indagini nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di custodia cautelare, emergeva, tra gli altri, la figura di Altero Matteoli.

A conclusione dell'attività investigativa svolta, il Tribunale dei Ministri di Venezia ha ritenuto configurabili i fatti tipici di cui ai reati descritti nelle formulate imputazioni, fornendo la seguente ricostruzione dei fatti.

La SO.CO.STRA.MO. s.r.l., nel mese di novembre 2000, per effetto di un'operazione societaria che non doveva essere particolarmente evidente agli altri soci, acquisendo una quota irrisoria, entrava a far parte della compagine consortile del Consorzio Venezia Nuova. Per effetto del regolamento consortile del Consorzio Venezia Nuova, con l'ingresso della SO.CO.STRA.MO. s.r.l. quest'ultima maturava il diritto ad essere assegnataria di lavori per una quota corrispondente alla partecipazione alla compagine consortile.

Riferisce il Tribunale dei Ministri che diverse persone escusse avrebbero fornito una chiara motivazione circa l'ingresso della società nel Consorzio Venezia Nuova, avvenuto per espressa indicazione a Giovanni Mazzacurati (Presidente del Consorzio Venezia

Nuova) da parte di Altero Matteoli, all'epoca esponente di spicco del partito Alleanza nazionale nonché già ministro dell'ambiente nel primo Governo Berlusconi (1994-1995).

In data 11 giugno 2001 Altero Matteoli era nominato nuovamente ministro dell'ambiente.

Nei mesi immediatamente successivi alla sua nomina, quest'ultimo partecipava e concludeva, in data 31 ottobre 2001, il primo atto di transazione tra lo Stato italiano e un'impresa responsabile dell'inquinamento a Porto Marghera (la Montedison). La società si obbligava a versare allo Stato l'importo di circa 271 milioni di euro. Già in tale periodo si profilava - secondo la ricostruzione del Tribunale dei Ministri - la conclusione di ulteriori atti transattivi con altre aziende private responsabili dell'inquinamento. Diverse persone escusse avrebbero riferito che, tra le varie opzioni, vi era quella di accorpate i fondi derivanti dalle transazioni nella legge speciale per Venezia e quindi assegnare gli stessi al Consorzio Venezia Nuova; condizione indispensabile affinché ciò accadesse era che di tali fondi avrebbe dovuto beneficiare la società SO.CO.STRA.MO.

Mazzacurati avrebbe reso partecipe della possibilità il Consiglio direttivo del Consorzio Venezia Nuova, il quale avrebbe delegato a tutte le decisioni relative alla questione lo stesso Mazzacurati e il suo direttore vicario, Roberto Pravatà.

Mazzacurati, stante l'irrisoria partecipazione della SO.CO.STRA.MO. s.r.l. alla

compagine consortile del Consorzio Venezia Nuova, avrebbe assegnato i lavori con il metodo del cosiddetto "fuori quota", che lo svincolava dal rispetto del piano di riparto tra i consorziati. Osserva peraltro il Tribunale dei Ministri che la SO.CO.STRA.MO. s.r.l. non aveva le potenzialità tecniche ed operative per eseguire i lavori.

Rileva il Collegio che Piergiorgio Baita, fido collaboratore di Mazzacurati, si assumeva l'onere di far associare in A.T.I. all'impresa Mantovani S.p.A., la SO.CO.STRA.MO. s.r.l.; i lavori, di fatto, venivano svolti principalmente dalla Mantovani S.p.A., ovvero da società da questa incaricate mediante affidamento in subappalto. Conseguentemente Baita, la cui società era diventata nel frattempo esponente di riferimento del Consorzio Venezia Nuova, si sarebbe vincolata a rinunciare al 50 per cento degli utili che sarebbero maturati negli anni con l'assegnazione dei lavori di Porto Marghera, a beneficio di un socio con il quale aveva - secondo il Tribunale dei Ministri - poco da condividere in termini operativi e che deteneva una quota irrisoria nel fondo consortile del Consorzio Venezia Nuova, ma per contro una quota paritetica in seno alle consortili che venivano costituite a valle delle A.T.I..

Secondo il Tribunale dei Ministri, conseguentemente all'assegnazione dei fondi al Consorzio Venezia Nuova e dei lavori alla SO.CO.STRA.MO. s.r.l., da un lato il Consorzio Venezia Nuova beneficiava di un cosiddetto "onere del concessionario" per un ammontare

complessivo di oltre 60 milioni di euro; dall'altro, la SO.CO.STRA.MO. s.r.l., non eseguendo sostanzialmente alcun lavoro ed avendo fatto un investimento di soli 25 mila euro (all'atto dell'acquisto della partecipazione in Fagos), beneficiava di un utile complessivo (al lordo delle imposte) di oltre 48 milioni di euro al netto dei compensi per le prestazioni relative ai piani operativi per la sicurezza dei cantieri.

Riferisce il Collegio che il senatore Altero Matteoli, per il tramite di Erasmo Cinque, è risultato individuato dai soggetti escussi anche quale destinatario di somme di denaro in contanti corrisposte da William Ambrogio Colombelli e da Nicolò Buson. Inoltre, le indagini eseguite avrebbero dimostrato un totale asservimento da parte dei Presidenti del Magistrato alle Acque di Venezia al volere di Mazzacurati, il quale li remunerava con denaro contante ed utilità. Le indagini eseguite avrebbero inoltre dimostrato un asservimento alle politiche del Consorzio Venezia Nuova da parte del politico Matteoli nella sua veste non solo di ministro dell'ambiente, ma anche di ministro delle infrastrutture. Forte del suo rapporto con Matteoli, l'imprenditore Cinque avrebbe deciso le sorti dei Presidenti del Magistrato alle Acque di Venezia, prerogativa del ministro delle infrastrutture. Come riportato nell'ordinanza, il Tribunale dei Ministri ritiene che il legame tra i due fosse talmente forte che l'imprenditore avrebbe avvocato a sé il diritto di convocare presso i suoi uffici privati il Cuccioletta per redarguirlo e

minacciare il suo trasferimento a "responsabile del personale".

\* \* \*

Va in via preliminare sottolineato che la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, ha profondamente modificato il pregresso sistema di giustizia penale, facente capo alla giurisdizione della Corte costituzionale - prevista dagli originari articoli 96, 134 e 135 della Costituzione - nell'ottica prospettica di riportare i cosiddetti reati ministeriali nell'alveo del rito penale ordinario, bilanciando tuttavia il principio di parità di fronte alla giurisdizione (che costituisce il portato del principio di uguaglianza) con quello della garanzia della funzione di governo.

La salvaguardia della funzione di governo è attuata in primo luogo attraverso l'attribuzione dello svolgimento delle indagini preliminari al cosiddetto Tribunale dei Ministri, la cui composizione - in un'ottica specificamente garantistica - è stabilita con criteri di mera casualità (l'estrazione a sorte) e di professionalità (magistrati in servizio da almeno cinque anni, con qualifica almeno di magistrato di tribunale).

In secondo luogo, la tutela della funzione governativa è effettuata attraverso l'introduzione di una nuova condizione di procedibilità, ossia l'autorizzazione a procedere di una delle due Camere, tipizzando due cause di giustificazione *extra ordinem* (che la Camera competente è chiamata a valutare), atte ad evidenziare motivi di "ragion di Stato" tali da rendere

inopportuna la prosecuzione del procedimento penale; in particolare, la Camera competente è chiamata a valutare se l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo (articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989).

Tutto ciò premesso sul piano generale, si evidenzia che la valutazione che la Giunta è chiamata ad effettuare sul caso di cui al documento in titolo dovrà svolgersi secondo le prescrizioni di cui alla richiamata disciplina contenuta nella legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e in particolare, essa dovrà accertare se sussista o meno una delle due cause di giustificazione *extra ordinem* prima richiamate.

La memoria depositata dal senatore Matteoli (come l'altra depositata da uno dei coindagati) incentra il fulcro delle argomentazioni sulle violazioni procedurali commesse - a giudizio della difesa - dalla procura di Venezia, sulla collaborazione assicurata dal Ministro all'autorità procedente, sulla scelta di avvalersi della polizia tributaria e sul *modus operandi* della polizia tributaria stessa, sulle modalità con le quali è stato svolto l'interrogatorio del dottor Mazzacurati, sulla violazione dei diritti di difesa (tra i quali l'impedimento dell'accesso ad alcuni atti di indagine), sulla incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, sulla "fuga di notizie", sulle anomalie della relazione trasmessa al Senato, su profili inerenti

ai reati ministeriali oggetto dell'accusa ed infine sull'illogicità della contestazione della fattispecie corruttiva.

Analoga impostazione difensiva è stata seguita dal senatore Matteoli nel corso dell'audizione.

Nella memoria e nell'audizione non emerge alcun nesso tra l'illecito contestato al senatore Matteoli (ossia la corruzione, che secondo le prospettazioni conclusive del Tribunale dei Ministri è stata posta in essere attraverso la dazione, per il tramite di Cinque, di somme di denaro in contanti, corrisposte da Colombelli e da Buson) e l'interesse dello Stato o quello pubblico allo svolgimento della condotta criminosa (nella specie, della condotta corruttiva).

Non spetta alla Giunta la competenza in ordine all'accertamento della fondatezza della tesi accusatoria e nemmeno gli accertamenti circa le eventuali violazioni processuali, essendo tali circostanze rimesse all'esclusiva competenza del giudice presso il quale si svolgerà il processo in questione, peraltro secondo il rito ordinario. Gli strumenti processuali previsti dal codice di procedura penale potranno in tale fase essere posti in essere dall'interessato, nell'esercizio dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti, al fine di dimostrare la propria eventuale estraneità e innocenza rispetto ai fatti contestati, o anche per far valere le eventuali violazioni procedurali compiute dall'organo dell'accusa, ossia dal Tribunale dei Ministri.

Anche la lamentata effettuazione di intercettazioni in violazione

dell'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione (di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989) potrà essere fatta valere dal Ministro nel processo, nel quale potrà essere dimostrata l'eventuale inutilizzabilità di tali atti. Infatti, la mancata richiesta di autorizzazione alle intercettazioni rileva solo sul piano processuale, atteso che il Senato può decidere solo sulle richieste di intercettazioni inoltrate dall'autorità giudiziaria, ma non su quelle non inviate.

Si precisa a tal proposito che l'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 è diversa e distinta da quella di cui all'articolo 10 della stessa. Nel caso di specie la richiesta dell'autorità giudiziaria investe il Senato relativamente alla sola fattispecie di cui all'articolo 9. Con riferimento ad eventuali intercettazioni illegittimamente effettuate, il giudice di merito, ed eventualmente la Cassazione ex articolo 111 della Costituzione, potranno dichiarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata acquisizione dell'autorizzazione a procedere e quindi per il mancato verificarsi della condizione di procedibilità prevista dal codice di procedura penale per tali atti.

Relativamente alle irregolarità procedurali, sottolineate dal senatore Matteoli con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge costituzionale n. 1 del 1989, si rileva che la sede più idonea per far valere - su iniziativa della parte - tale criticità sarebbe quella del processo, ammesso che tale

elemento possa assumere autonoma rilevanza procedimentale in mancanza di una disposizione tassativa sul punto.

Nell'intervento di replica del relatore - riportato nell'ambito del resoconto sommario della seduta della Giunta del 7 gennaio 2015 ed alle cui argomentazioni si rinvia integralmente - è stato chiarito che il Senato non ha alcuna possibilità oggettiva di far emergere le predette irregolarità procedurali, nemmeno attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione. Si precisa altresì che non è possibile utilizzare, a tal fine, lo strumento dell'autorizzazione a procedere, previsto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, atteso che tale potere dovrà incentrarsi esclusivamente sul riscontro di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o di un interesse pubblico governativo e non quindi su altri aspetti. Il diniego di autorizzazione a procedere, ai sensi della sopracitata legge costituzionale, motivato dalle lamentate violazioni procedurali, sarebbe illegittimo, configurando un vizio di eccesso di potere per sviamento dalle finalità (ossia di utilizzo di un potere per finalità diverse da quelle previste dalla legge, e in questo caso dalla legge costituzionale).

Nel ribadire quindi che nel caso di specie la valutazione che il Senato è chiamato ad effettuare è circoscritta alla sola fattispecie di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 (e quindi alla sola sussistenza di una delle due cause di giustificazione *extra ordinem* più volte richiamate, ossia interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o interesse pubblico

governativo), si ritiene opportuno prospettare alcuni esempi.

Un esempio di interesse dello Stato costituzionalmente rilevante potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Ministro commetta un abuso di ufficio, funzionale ad accelerare delle procedure amministrative finalizzate a tutelare i cittadini da un'epidemia in corso; in tale situazione sussisterebbe un nesso evidente tra l'interesse dello Stato costituzionalmente rilevante (nella specie la tutela della salute) e il comportamento criminoso (l'abuso d'ufficio).

Un altro esempio potrebbe riguardare una turbativa d'asta, finalizzata a favorire la ditta con sede in uno Stato extracomunitario, con il quale i rapporti diplomatici non siano ottimali, al fine di migliorare gli stessi. In tale ipotesi, sarebbe in gioco il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Nel caso di specie, nel corso dell'istruttoria compiuta dalla Giunta non è emerso alcun profilo di interesse pubblico al conseguimento illecito delle somme oggetto del patto corruttivo.

Il reato, nelle forme in cui sembra essersi perfezionato (ossia, come si legge nelle prospettazioni conclusive del Tribunale dei Ministri, con la dazione di somme di denaro in contanti corrisposte da Colombelli e da Buson per il tramite di Cinque) rende difficile l'individuazione delle cause giustificative contemplate dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, e sulle quali il senatore Matteoli non ha fornito alcuna spiegazione (sulla base,

evidentemente, della estraneità ai fatti, affermata dallo stesso).

In ogni caso, ogniqualvolta la difesa affermi la estraneità ai fatti (nel senso di non averli commessi o di non essersi gli stessi verificati) il sindacato della Giunta non potrà che concludersi nel senso della autorizzazione a procedere; cosa diversa avverrebbe nell'ipotesi in cui un Ministro "confessi" il fatto, ma lo spieghi in ragione dell'interesse superiore, ossia di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o interesse pubblico governativo, ai sensi dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Un elemento, emerso nel corso del dibattito, attiene alla circostanza che, secondo la prospettazione dell'accusa, il senatore Matteoli aveva stipulato degli atti di transazione tra lo Stato e un'impresa responsabile dell'inquinamento a Porto Marghera, attribuendo poi i relativi finanziamenti al Consorzio Venezia Nuova, in relazione alla bonifica dei siti industriali localizzati in tale area territoriale.

Secondo quanto sottolineato nel corso della discussione generale da parte di alcuni senatori intervenuti (e secondo quanto prospettato dallo stesso interessato nella sua memoria, depositata in Giunta) il senatore Matteoli non avrebbe avuto altre opzioni se non quella di dare attuazione alle decisioni della Presidenza del Consiglio precedentemente in carica. In particolare, l'ex Ministro dell'ambiente sostiene nella memoria di aver dato attuazione alle precedenti determinazioni della Presidenza del



Consiglio e in particolare del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio 1999, con cui è stato approvato l'accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera dell'ottobre del 1998.

Alla luce di tale ricostruzione, è stata prospettata da alcuni senatori intervenuti la configurabilità, nel caso di specie, della causa di giustificazione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, con particolare riferimento al perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo.

Tale assunto non è condivisibile, in quanto la fattispecie corruttiva presuppone la ricezione da parte del pubblico ufficiale di denaro o altra utilità. Negli atti trasmessi dalla Procura si legge infatti testualmente: *"Matteoli Altero riceveva denaro contante direttamente da Mazzacurati e Baita per l'importo di euro 400.000 e di euro 150.000 consegnati per il tramite di Colombelli William Ambrogio e di Buson Nicolò"*.

Orbene, il reato, nelle forme in cui sembra essersi perfezionato, non può essere giustificato dall'interesse pubblico governativo, atteso che l'ipotetica necessità di dare legittimamente attuazione ad una decisione del Governo precedentemente in carica (ossia il conferimento di finanziamenti al Consorzio Venezia Nuova, in relazione alla bonifica dei siti industriali siti a Porto Marghera) non "giustificherebbe" comunque il senatore Matteoli rispetto alla presunta ricezione di una somma di denaro per l'esercizio di tale funzione.

Né ovviamente il Senato può espletare attività atte a verificare la veridicità dell'accusa, né tantomeno la fondatezza del quadro probatorio, la cui valutazione esula dai poteri conferiti dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 ed è rimessa all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria

Nel corso del dibattito alcuni senatori intervenuti hanno infine sostenuto che l'ipotesi di corruzione, oggetto dell'accusa, non è riconducibile in alcun modo alla fattispecie dei cosiddetti reati ministeriali di cui all'articolo 96 della Costituzione. Alla luce di tale impostazione, è stata prospettata la necessità che la Giunta dichiari la propria incompetenza e deliberi, pertanto, la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

Va preliminarmente premesso che tale soluzione coinciderebbe, quanto agli effetti pratici, con l'autorizzazione a procedere proposta dal relatore, atteso che l'autorità giudiziaria potrebbe in entrambi i casi continuare il procedimento penale nelle forme ordinarie.

Sul piano teorico, tuttavia, la tesi della non riconducibilità della fattispecie in questione all'articolo 96 non è stata accolta, in quanto il *pactum* corruttivo nel caso di specie è stato "stipulato" in relazione all'esercizio delle funzioni e dei poteri pubblici spettanti al senatore Matteoli, in qualità di ministro *pro tempore*.

\* \* \*

Per questi motivi, la Giunta, nella seduta del 7 gennaio 2015, ha assunto le seguenti deliberazioni:

a) ha accolto, a maggioranza la proposta per l'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Altero Matteoli, nella sua qualità di ministro dell'ambiente e della tutela del territorio *pro tempore* e delle infrastrutture e dei trasporti *pro tempore*;

b) ha accolto all'unanimità, con separate votazioni, le proposte per l'Assemblea di concedere la predetta autorizzazione a procedere anche nei confronti dei coindagati Piergiorgio Baita, Nicolò Buson, Erasmo Cinque, William Ambrogio Colombelli e Giovanni Mazzacurati.

STEFANO, *relatore*